



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Catanzaro

**REGOLAMENTO D'USO DEL GODIMENTO IN NATURA
DEI PASCOLI SUI TERRENI APPARTENENTI AL
DEMANIO DELLO STATO**

**Redatto e Approvato al protocollo
n. 421 del 30/01/2024**

Art. 1

Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Demanio dello Stato ricadenti nel Parco Nazionale della Sila a favore della generalità della popolazione.

Art. 2

Sulle superfici ricadenti nel territorio del Demanio dello Stato detenute in uso governativo dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro possono immettersi al pascolo:

- a) i bovini;
- b) gli equini;
- c) gli ovini
- d) i suini

L'uso dei terreni avviene tramite stipula di atto di concessione con la formula del couso con l'Amministrazione concedente.

Art. 3

Il godimento dei pascoli demaniali è riservato ai cittadini che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame ed in possesso di partita IVA.

L'attività di pascolo dovrà avvenire all'interno dei lotti demaniali individuati dall'Amministrazione statale.

L'assegnazione dei lotti avverrà tramite avviso pubblico che verrà emanato entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Le modalità di partecipazione all'avviso pubblico, la durata della concessione, i provvedimenti concessori, gli adempimenti a carico del concessionario e le modalità di conduzione del pascolo verranno indicati nell'avviso pubblico.

Art. 4

La concessione di terreno demaniale per fida pascolo riguarda l'uso del bene statale unicamente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

E' a carico dell'allevatore concessionario l'acquisizione di ogni altra autorizzazione/concessione prevista dalla legge, necessaria per l'esercizio dell'attività, il cui rilascio sia di competenza di altre amministrazioni pubbliche o enti ivi comprese quelle deputate alla valutazione degli interessi urbanistici, edilizi, sanitari, ambientali, paesaggistici, storico/archeologici ed idrogeologici.

E' a carico dell'allevatore concessionario l'onere di qualsiasi natura gravante sull'immobile derivante dall'esercizio dell'attività di pascolo.

Qualora l'esercizio dei pascoli richieda l'uso o la realizzazione temporanea di specifiche strutture fisse o amovibili per il controllo e il ricovero degli animali, con particolare attenzione al ricovero notturno, così pure per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazioni di strutture trasferibili, il concessionario dovrà acquisire ogni necessaria autorizzazione/concessione prevista dalla legge e di competenza di altre amministrazioni pubbliche o enti.

Art. 5

Il canone di concessione del terreno richiesto per la fida di pascolo è determinato dalla Agenzia del Demanio.

Le modalità di versamento del canone verranno comunicate al concessionario all'atto della stipula del contratto.

La concessione avrà durata di anni due fino ad un massimo di anni sei.

La domanda di concessione potrà essere negata in caso di contestazioni e sanzioni amministrative contestate al fidatario nel corso di una precedente concessione.

La domanda di concessione potrà essere negata qualora il richiedente abbia procedimenti penali pendenti a proprio carico o abbia riportato condanne penali, anche non definitive, o sentenze di rinvio a giudizio che costituiscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, impedimento per la costituzione di un rapporto fiduciario con la P.A.

Art. 6

Il carico di bestiame deve tenere conto dello stato del cotico erboso pascolativo.

Il carico massimo annualmente ammissibile è così individuato:

- 1 UBA ogni 2,0 ha per le aree definite PASCOLO;
- 1 UBA ogni 2,5 ha per le aree definite PASCOLO CESPUGLIATO o INCOLTO;
- 1 UBA ogni 3,0 ha per le aree definite PASCOLO FORTEMENTE CESPUGLIATO e/o BOSCO A BASSA DENSITA';
- 1 UBA ogni 3,5 ha per le aree definite BOSCO.

Con il seguente indice di conversione:

○ Vitelli fino a 6 mesi	0,4
○ Vitelli e bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
○ Tori, bovini oltre i 2 anni	1,0
○ Equini di età inferiore a 6 mesi	0,6
○ Equini di età superiore a 6 mesi	1,0
○ Ovini e suini	0,3

Art. 7

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona pascolo che gli è stata concessa.

Il pascolo degli animali è proibito ovunque esso possa provocare danni al soprassuolo ed in particolare: nelle tagliate, nelle one rimboschite o in corso di rinnovazione, nelle zone percorse da incendio, ecc;

E' proibito introdurre al pascolo un numero di animali maggiore o di specie diversa da quella dichiarati nell'istanza di concessione.

E' proibita la sostituzione degli animali fidati con altri animali, anche se della stessa specie. Mancando alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti il fidatario pagherà al Reparto Carabinieri Biodiversità una penalità corrispondente al triplo della fida ordinaria.

Art. 8

Prima dell'immissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro un certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame fidato è immune da qualsiasi malattia infettiva ed un certificato del Sindaco del Comune da cui gli animali provengono, che attesti essere il territorio del Comune stesso immune da malattie infettive del bestiame. Manifestandosi qualche malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame, senza diritto ad alcun rifacimento delle somme pagate.

Art. 9

Gli animali fidati debbono essere marcati, qualora già non lo fossero, con un segno indelebile, evidente e speciale che li distingua.

Art. 10

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 10, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento dell'Ente Parco o dell'Amm.ne comunale;
- f) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

Il pascolo delle capre è sempre vietato.

E' vietato agli allevatori di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio.

Art. 11

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

Hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nelle aree concesse a pascolo e per i manufatti realizzati dall'Amministrazione concedente (staccionate in legname, opere idrauliche, manufatti informativi, rifugi e bivacchi demaniali ecc.).

In caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati e dovranno ripristinare lo stato originario dei luoghi.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun intervento che modifichi anche in parte lo stato dei luoghi concessi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

E' proibito ai pastori di abbacchiare la ghianda e di portare in foresta strumenti da taglio, corde, sacchi od altro, serventi a danneggiare le piante od asportare prodotti;

E' vietato ai custodi accendere fuoco nella foresta e, avvenendo incendi, è obbligo del fidatario di intervenire coi suoi dipendenti ad estinguerli.

Art. 12

Fermo restando la potestà sanzionatoria prevista dalla Legge ad opera degli organi dello Stato, Regione e Provincia, in caso di inosservanza di una delle prescrizioni come sopra stabilite, oltre le pene incorse, rimane altresì in facoltà del Reparto Carabinieri Biodiversità di sospendere o annullare la concessione di pascolo, senza che il concessionario possa vantare diritto a compensi, indennità e restituzione di tutta o parte della somma versata.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 13

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene opportuno e necessario.

Art. 14

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro può estromettere in qualsiasi momento il fidatario dalla concessione di che trattasi senza che lo stesso possa vantare diritti di qualsiasi genere per mancato pascolo agli animali di sua proprietà. Il fidatario si impegna a risarcire il Reparto Carabinieri Biodiversità di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora il Reparto, per costringerlo alla perfetta osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, fosse costretto a ricorrere alle vie legali.

Art. 15

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro e l'Agenzia del Demanio sono esentate da qualsiasi responsabilità in caso di morte di animali in pascolo nei terreni demaniali concessi, imputabili a malattie infettive, anche quando si possa provare che gli animali abbiano contratto la malattia nel fondo demaniale durante il periodo di utilizzazione del pascolo.

Art. 16

Il fidatario concessionario è direttamente responsabile della conduzione della concessione e dovrà adottare ogni idonea soluzione al fine di evitare che gli animali pascolino al di fuori dei terreni concessi.

Ogni eventuale danno a cose o persone derivanti da una gestione della concessione difforme da quanto previsto nel presente Regolamento è totale responsabilità del concessionario che ne risponderà civilmente e penalmente verso terzi, esentando le Amministrazione dello Stato da ogni responsabilità diretta o indiretta.

IL COMANDANTE

(Col. Nicola Cucci)

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio)